COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

LX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **BONOMI**

INDI

DEL PRESIDENTE **GERMANI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Senatore SALOMONE: Norme interpretative della legge 21 ottobre 1950, n. 841, concernente l'espropriazione, la bonifica, la trasformazione e l'assegnazione dei terreni ai contadini. (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (1952) 543

PRESIDENTE . . 543, 544, 545, 546, 547, 549, 550, 551
MICELI 544, 547, 549, 550
GUI 544, 546
GRIFONE 544, 550
SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 544, 545, 546, 551
GORINI 545
GIUNTOLI GRAZIA 545, 546
CARTIA 545, 546, 550
GERMANI, *Relatore* 545, 547, 549, 551
CORBI 547
BELLUCCI 547
BIANCO 547
SAMPIETRO GIOVANNI 549

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari. (1817) 551

PRESIDENTE 551, 555
MICELI 552, 555
PUGLIESE 553
GUI 553
BURATO 553
MARABINI 554
CREMASCHI OLINDO 554
FINA 554
GATTO 554
GRIFONE 555

Votazione segreta:

PRESIDENTE 555

La seduta comincia alle 9.30.

GUI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge del senatore Salomone: Norme interpretative e integrative della legge 21 ottobre 1950, n. 841, concernente l'espropriazione, la bonifica, la trasformazione e l'assegnazione dei terreni ai contadini. (Approvata dall'VIII Commissione permanente del Senato). (1952).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Salomone: Norme interpretative e integrative della legge 21 ottobre 1950, n. 841, concernente l'espropriazione, la bonifica, la trasformazione

e l'assegnazione dei terreni ai contadini, già esaminata dalla nostra Commissione nella seduta del 27 aprile 1951, nella quale fu chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Ai fini dell'applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, gli enti indicati nell'articolo 2 della legge stessa dovranno pubblicare i piani di espropriazione non oltre il 31 dicembre 1951, e il termine indicato all'articolo 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è prorogato al 31 dicembre 1952 ».

MICELI. A proposito di questo articolo, ricordo agli onorevoli colleghi che il Presidente Gronchi, tempo fa, interpellò la Camera sull'interpretazione da dare all'articolo della legge stralcio sulla Sila, che prevede il parere della Commissione parlamentare prima che il Ministro emani il decreto relativo agli espropri. Il senatore Ruini, al Senato, ha posto, in riferimento a ciò, i seguenti quesiti: per gli altri comprensori è efficiente questa Commissione o quale altra ? Per tutti i comprensori deve nominarsi una o più Commissioni ? A mio avviso, è necessario chiarire la questione, che non è puramente formale, ma sostanziale.

GUI. Io ritengo che una risposta definitiva in proposito potrà darla l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ma, poiché anche noi abbiamo esaminato la questione, appunto per avere complete garanzie per quanto riguarda l'applicazione della legge, siamo del parere che si debba costituire una commissione per ciascuno degli enti previsti dalla legge stessa.

GRIFONE. Io vorrei formulare una proposta precisa: il Presidente della nostra Commissione si renda interprete presso il Presidente della Camera, affinché, dopo aver preso accordi con il Senato, si proceda immediatamente alla nomina dei parlamentari che debbono far parte di tali commissioni, in modo da pervenire, nel più breve tempo possibile, alla soluzione del problema.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Ho inviato proprio ieri una lettera al Presidente della Camera, chiedendo che venga nominata una commissione per ciascuno degli enti previsti dalla legge.

MICELI. L'interpretazione data dall'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste e dall'onorevole Gui a questo articolo ci conforta, perché concorda praticamente con la nostra posizione. Ma, dal punto di vista giuridico, come si traduce tale interpretazione nei confronti dei proprietari che vengono espropriati ? Non potremmo risolvere concretamente la questione in modo più sollecito dell'Assemblea ?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* A mio avviso, non è questa la sede. Si può esprimere un voto, e l'Assemblea, approvandolo, potrà chiarire qualsiasi dubbio sull'interpretazione dell'articolo 1 di detta legge, ma ritengo che non vi sia bisogno di un'apposita norma di legge in proposito, tanto più che i due rami del Parlamento concordano su tale interpretazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo allora in votazione l'articolo 1, nel testo di cui ho dato dianzi lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Il valore dei terreni espropriati non sottoposti all'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, ai fini della determinazione della indennità di espropriazione, prevista dagli articoli 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è accertato, in base ai criteri stabiliti per l'applicazione della imposta stessa, dal competente Ufficio delle imposte, e sarà opponibile, sempre a questi soli effetti, davanti alle Commissioni censuarie provinciali e centrale, ai sensi dei citati articoli 7 e 18 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« Gli Enti indicati nell'articolo 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per la esecuzione dei compiti ad essi affidati, sono autorizzati a trarre dagli atti di formazione e conservazione del catasto terreni — a loro spese ed in esenzione da qualsiasi tassa e diritto — gli elementi occorrenti.

Per le medesime finalità gli Enti possono acquistare, alle condizioni stabilite per gli uffici governativi, le riproduzioni delle mappe, ovvero farne eseguire a proprie spese la riproduzione, su autorizzazione del Ministero delle finanze.

Le copie degli atti pubblici, i certificati e gli estratti catastali, i certificati ipotecari ed, in genere, tutti gli atti che possono occorrere per l'esplicazione dell'attività degli Enti, sono redatti su carta libera ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

« Le eccezioni relative alle donazioni in contemplazione di matrimonio e di quelle a favore di enti morali di beneficenza, assistenza ed istruzione, previste all'articolo 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, si intendono riferite agli atti stipulati fino al 15 novembre 1949.

Le alienazioni poste in essere ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modificazioni dalla legge 22 marzo 1950, n. 144, previste dall'articolo 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ultimo comma, si intendono fatte salve fino al 28 ottobre 1950 ».

GORINI. Ricordo agli onorevoli colleghi quanto dissi nella precedente seduta, in ordine all'ultimo comma dell'articolo 4, e, pur mantenendo integro il mio rammarico, tuttavia mi rendo conto della particolare situazione del Mezzogiorno, dove l'applicazione della legge stralcio è stata più ampia.

Gli inconvenienti, che erano stati denunciati per varie zone, non si sono verificati, e, per quanto riguarda la provincia di Ferrara e il delta padano, i rilievi che erano stati mossi, per gli effetti che questa legge avrebbe avuto dopo il 28 ottobre 1950, non hanno trovato notevole riscontro nella realtà. Infatti, in questa zona, le vendite effettuate si aggirano sui duecento ettari e non si può, quindi, pensare che esse siano state poste in essere in frode alla legge. Mi sono, poi, preoccupato della situazione particolare in cui verrebbero a trovarsi, in seguito all'applicazione di questa legge, coloro che hanno acquistato modesti appezzamenti di terreno dopo la data del 28 ottobre 1950, i quali, appunto per la retroattività della legge, potrebbero vedersi impugnati i loro contratti di acquisto. Ecco perché, malgrado l'assicurazione che ho ricevuto in merito dall'onorevole Ministro dell'agricoltura e foreste, ho ritenuto opportuno formulare il seguente ordine del giorno:

« La IX Commissione permanente della Camera dei Deputati, in relazione alla proposta di legge n. 1952, contenente norme integrative ed interpretative della legge 21 ottobre 1950, n. 841, concernente l'espropriazione, la bonifica, la trasformazione e l'assegnazione dei terreni ai contadini, fa voti che gli Enti di riforma, nell'applicare le disposizioni contenute nel terzo e sesto comma, dell'articolo 20 della citata legge 21 ottobre 1950, facciano salve le alienazioni poste in essere a sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modifiche, effettuate dopo il 28 ottobre 1950, fino all'entrata in vigore della legge n. 1952, nel caso in cui la proprietà del venditore che gli rimane o comunque è avocabile dall'Ente, sia sufficiente a coprire la quota di esproprio accertata a suo carico sulla consistenza terriera al 15 novembre 1949».

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Accetto l'ordine del giorno Gorini.

GIUNTOLI GRAZIA. Io proporrei che anche le eccezioni relative alle donazioni in contemplazione di matrimonio e quelle a favore degli enti morali si intendano riferite agli atti stipulati dopo la data del 28 ottobre 1950; altrimenti, mantenendo la data del 15 novembre 1949, si verrebbe ad intaccare la solidità dell'istituto del matrimonio. Infatti, per effetto di questa legge, le doti portate in matrimoni contratti nel 1950 possono subire concrete variazioni con conseguenze inevitabili.

PRESIDENTE. All'articolo 4 è stato presentato dall'onorevole Cartia il seguente emendamento: *alla fine del secondo comma, dopo le parole* « si intendono fatte salve fino al 28 ottobre 1950 » *aggiungere le parole* « al solo fine di escluderle dal computo delle terre soggette a scorporo ».

CARTIA. Il mio emendamento mira ad evitare le eventuali controversie giuridiche che potrebbero sorgere dal fatto che le norme sono interpretative ed integrative della legge 21 ottobre 1950, n. 841. Tuttavia, per evitare un ritorno della proposta di legge al Senato, qualora dal verbale risultasse che la Commissione è concorde sulla sostanza dell'emendamento stesso e, cioè, che la norma va intesa nel senso indicato, non avrei difficoltà a ritirarlo.

GERMANI, *Relatore*. La questione è stata già discussa in questa stessa sede, e si è sempre inteso che la seconda parte dell'articolo 11 della legge sulla proprietà contadina deve ritenersi limitata al termine di un anno dalla entrata in vigore della legge stessa. Con questo articolo 4, non si intende in nessun modo prorogare ulteriormente quel termine che ormai è scaduto, essendo passato un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.

Ritengo che questo chiarimento, possa essere ritenuto sufficiente dall'onorevole Cartia il quale potrebbe, di conseguenza, ritirare il suo emendamento.

Quanto alla proposta della collega Giuntoli, faccio notare che l'emendamento da lei presentato urta contro la sostanza stessa della legge stralcio che, per un suo principio fondamentale, ha riguardo alla consistenza

delle proprietà alla data del 15 novembre 1949. Pertanto, la eccezione che si è introdotta a proposito delle donazioni matrimoniali o ad enti di beneficenza o di assistenza riguarda il periodo che va dal 1° gennaio 1948 al 15 novembre 1949. Andare oltre quest'ultima data significherebbe spostare il termine essenziale fissato dalla legge. Di conseguenza, le donazioni matrimoniali o ad enti di beneficenza o di assistenza, avvenute dopo il 15 novembre 1949, sono inefficaci nei confronti della riforma. Dare una diversa interpretazione equivarrebbe ad introdurre una norma innovatrice e contrastante con lo spirito della legge. Quindi, esprimo parere contrario all'emendamento Giuntoli.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Faccio presente che questa non è una legge modificatrice, ma semplicemente una legge integrativa e interpretativa: integrativa per qualche lieve lacuna che si è riscontrata, interpretativa per il desiderio di evitare contestazioni di cui tutti ci preoccupiamo, anche se sono infondate. Sono, quindi, lieto che sia stata sollevata anche la questione di cui all'emendamento Cartia, in quanto mi dà modo di dichiarare che, già dall'articolo 20 della legge di stralcio, coordinato con il capoverso primo dell'articolo 4 dell'attuale disegno di legge, si evince che l'articolo 11 della legge 1948 sulla proprietà contadina, è stato richiamato soltanto per i limiti di tempo nei quali l'articolo stesso era operante. In altre parole, noi abbiamo inteso far salve le alienazioni, ma non abbiamo detto che esse dovessero godere di un altro beneficio quale è quello derivato dall'articolo 11. Le alienazioni, quindi, conservano la loro efficacia ed i terreni relativi non sono sottoposti ad espropriazione, ma ciò non vuol dire che l'altro beneficio, concesso alle alienazioni in forza dell'articolo 11, non debba rimanere limitato ai termini di tempo indicato nell'articolo stesso. Infine, questo capoverso dell'articolo 4 riguarda semplicemente l'esonero dalla espropriazione dei terreni venduti e non un ulteriore beneficio in forza dell'articolo 11 suddetto.

Questa è l'interpretazione esatta della legge e non credo sia necessaria l'accettazione dell'emendamento Cartia che, oltre tutto, causerebbe un ritardo alla approvazione del provvedimento. Inviterei, pertanto, l'onorevole Cartia stesso a presentare eventualmente un ordine del giorno che la Commissione, ritengo, potrebbe approvare all'unanimità.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Giuntoli, rilevo che esso modificherebbe il sistema della legge 21 ottobre 1950, in quanto sposterebbe i termini di tempo nei quali si deve considerare la composizione della proprietà. Si tratta, onorevole Giuntoli, di un elemento molto esattamente indicato nella legge suddetta che parla di proprietà nella sua consistenza risultante al 15 ottobre 1949 (articolo 4), e che il suo emendamento verrebbe sostanzialmente a modificare.

GIUNTOLI GRAZIA. Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

CARTIA. Anch'io ritiro il mio emendamento, in quanto esso nella sua sostanza risulta, dopo le dichiarazioni del relatore e del Ministro, già contenuto nella norma in esame. Piuttosto, per fugare ogni eventuale dubbio, pregherei il Presidente di chiedere alla Commissione se essa, all'unanimità, è d'accordo sulla interpretazione data dal Ministro e dal relatore.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimersi, per mezzo di un esplicito voto, sulla interpretazione data dall'onorevole Ministro e dal relatore a proposito dell'emendamento Cartia.

(*La Commissione approva all'unanimità*).

Pongo allora in votazione l'articolo 4 nel testo approvato dal Senato di cui ho dato dianzi lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5:

« Nei territori determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, i proprietari e gli enfiteuti i cui terreni sono soggetti ad espropriazione rispondono della conservazione dei terreni medesimi, con le relative piantagioni, costruzioni e impianti, dalla data di entrata in vigore della presente legge sino al momento della consegna di essi all'Ente espropriante ».

GUI. A questo articolo presento un emendamento, al fine di dare una interpretazione autentica, riservandomi, però, qualora sia sodisfatto della interpretazione stessa da inserirsi a verbale, di ritirarlo.

Ne do lettura:

« *Dopo le parole:* n. 841 *aggiungere*: con i decreti 7 febbraio 1951, nn. 66, 67, 68, 69 e 70 e 10 aprile 1951, n. 156, e con quelli che dovessero essere in avvenire determinati in base al predetto articolo 1 ».

In altre parole, io intendo specificare i territori a cui deve essere applicata questa disposizione con l'indicazione che si tratta

di quelli già determinati dal Governo in base a delega conferitagli dal Parlamento, e di quelli che, in forza della stessa delega, esso riterrà di determinare con provvedimenti successivi.

MICELI. Io condivido la preoccupazione dell'onorevole Gui, e penso che sia opportuno specificare che si tratta dei territori già determinati e di quelli che verranno successivamente determinati dal Governo.

GERMANI, *Relatore*. Anche a questo proposito mi sembra che la dizione dell'articolo 5 sia chiara. L'articolo 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, autorizza il Governo ad applicare le norme della legge sulla Sila e successive modificazioni, a territori che la legge stessa indica con una formula sintetica, delegando il Governo a determinarli in concreto.

Il Governo li ha determinati con i decreti 7 febbraio 1951, nn. 66, 67, 68, 69, 70 e 10 aprile 1951, n. 256. È evidente che, anche questo articolo 5, si applicherà agli stessi territori ed agli altri che fossero eventualmente determinati in applicazione alla delega, entro il termine stabilito dalla legge n. 841, che, se non erro, è fissato al 30 giugno 1951. Così deve essere inteso questo articolo 5.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Concordo pienamente con la interpretazione data dal relatore. È evidente che la parola « determinati » si deve riferire, sia al passato, e cioè ai territori determinati dai decreti presidenziali indicati nell'emendamento, che al futuro.

Data questa interpretazione, pregherei l'onorevole Gui di voler ritirare il suo emendamento, o, se mai, convertirlo in un ordine del giorno che, peraltro, mi parrebbe esso pure superfluo, se l'opinione da me e dal relatore espressa non verrà contraddetta da nessuno, cosa che ci potrà far ritenere che tutti i colleghi della Commissione siano d'accordo su questa interpretazione.

GUI. Essendo chiaro dalle parole del relatore e del Ministro e dalla mancanza di obiezioni da parte dei colleghi che l'articolo va interpretato nel senso chiarito dal mio emendamento, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 5 nel testo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

« Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora le cose soggette alla espropriazione, e delle quali è responsabile ai sensi dell'articolo precedente, è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con la multa fino a lire centomila oltre il risarcimento del danno ».

CORBI. Io ritengo che le penalità previste in questo articolo per chi sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora le cose soggette alle espropriazioni, manchino di quella pratica efficacia che sarebbe necessaria, alla esperienza dei fatti. Mi risulta, infatti, che non si tratta di ipotesi, ma di una realtà già in atto in varie zone soggette ad espropriazione, specialmente nella Maremma e nel Fucino. Si pensi che se, ad esempio, un proprietario arreca un danno per 100 milioni, sarà difficile stabilire l'esatto ammontare dei danni stessi e sarà possibile, anche con opportuni raggiri da parte del proprietario stesso, che questi vengano calcolati intorno ai 90 milioni. Egli, così, sarà chiamato a rispondere di 90 milioni più 100 mila lire di multa, e avrà sempre notevolmente guadagnato nei confronti dei 100 milioni che ha ricavato vendendo, ad esempio, le piante del terreno da espropriare.

Sarebbe stato, pertanto, più opportuno stabilire una multa pari al quadruplo dei danni arrecati. Comunque, non presenterò un emendamento in tale senso per evitare ritardi al provvedimento. Voglio, però, sperare che il Ministro darà garanzie circa un'efficace vigilanza in questa materia in modo che gli abusi, già da più parti lamentati, abbiano ad essere opportunamente repressi.

BELLUCCI. Alle osservazioni del collega Corbi aggiungo che, d'altra parte, si potrebbe cercare di impedire, ad esempio, il taglio delle piante, anche prima della applicazione della legge, perché sono i contadini stessi che cercano di impedire il taglio. Pertanto, si arriva all'assurdo, recentemente accaduto, che un prefetto, quello di Grosseto, abbia mandato forze di polizia a proteggere il taglio delle piante.

BIANCO. Sono d'accordo con le osservazioni degli onorevoli Bellucci e Corbi circa il limite massimo, che potrebbe essere assolutamente sproporzionato al danno effettivo arrecato al fondo.

Vorrei fare un'altra osservazione, che credo più importante. Noi abbiamo votato con troppa sollecitudine l'articolo 5, senza fare attenzione a quanto è detto nell'ultima parte, cioè che il proprietario è responsabile, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sino al momento della consegna dei terreni all'ente espropriante, della manutenzione

dei fondi. Pertanto, i proprietari potranno continuare a distruggere il fondo fino al giorno in cui questa legge non entrerà in vigore. Il che ritengo sia una ingenuità.

CARTIA. La discussione sull'articolo 6 sarebbe superflua, se si tenessero presenti l'articolo 499 del Codice penale citato dall'onorevole Ministro, e l'articolo 6 della proposta di legge, ove è detto che il proprietario «è punito qualora il fatto non costituisca reato più grave... ». L'articolo 499 riguarda la distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali, ovvero di mezzi di produzione: «Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o fa venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a lire ventimila ». Le multe sono state maggiorate di otto volte. L'articolo 5 dice che i proprietari i cui terreni sono soggetti all'espropriazione rispondono della conservazione dei terreni medesimi...ecc. Questo articolo stabilisce, perciò, un obbligo categorico di custodia. Come conseguenza dell'articolo 5, trova applicazione l'articolo 334, del Codice penale che riguarda la sottrazione o il danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro: «Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro, e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione... ecc. ». Mi sembra che, se il proprietario distrugge o deteriora la cosa con il fine illecito di trarne profitto o di danneggiare l'ente, questo articolo debba trovare applicazione. Quindi, vi sarà sempre una formulazione più grave di quella che non sia contenuta nell'articolo 6. Tuttavia, la norma dell'articolo 6 si può anche lasciare ad integrazione, per quei casi che, in pratica, possano sfuggire alle predette norme del Codice penale. Le sanzioni penali non si estendono solo al risarcimento del danno puramente materiale derivante dal reato, ma anche al risarcimento del danno morale.

Devo dire che, in sede penale, io ho una ripugnanza assoluta ad accettare una qualsiasi retroattività.

MICELI. Ha detto giustamente l'onorevole Bianco che noi abbiamo votato con molta fretta l'articolo 5. Questo articolo opera, anche dal punto di vista della responsabilità civile, dalla data di entrata in vigore della presente legge. Quindi, qui non si tratta semplicemente della ripugnanza ad accettare una retroattività penale, sulla quale noi potremmo anche concordare. Il fatto è che, chi taglia o manomette prima della pubblicazione di questa legge, non è responsabile, né civilmente né penalmente. Qui, sorge una questione gravissima, essendo già nota la pubblicazione di questa legge. Quindi, la nostra preoccupazione è giustificata. I proprietari sono indotti a fare quello che vogliono fare, cioè utilizzare al massimo le piantagioni, prima che entri in vigore questa legge. Cioè, si affretterebbero a fare quello che noi vogliamo impedire.

L'onorevole Cartia ha richiamato l'articolo 334 del Codice penale, al quale egli assimila il disposto dell'articolo 5. Ora, io credo che questa assimilazione si possa fare, ma essa non è esplicita. Nell'articolo 5 si dice che i proprietari rispondono della conservazione dei terreni. Ma come ne rispondono ? Se si fosse fatto riferimento all'articolo 334, l'assimilazione sarebbe stata consequenziale; ma qui non può dirsi che sia precisamente delineata.

Io pregherei i colleghi giuristi di trovare qualche cosa che ci consenta di far rispondere «civilmente» i proprietari di tutto quello che hanno compiuto. E potremmo essere d'accordo che «penalmente» debbano rispondere d'ora in avanti, dato che non possiamo violare la Costituzione e, quindi, non può stabilirsi retroattività.

Se stabiliamo che, nel fissare il prezzo, si deve tener presente il valore – in relazione all'utilizzazione del fondo – di tutto quello che è stato manomesso dal proprietario, noi potremmo sanare la parte che riguarda il passato, salvo precisare per il futuro.

Qui, bisogna riflettere sulla gravità del fatto che il proprietario, è libero non solo penalmente, ma anche dal punto di vista della responsabilità civile, di fare tutto ciò che vuole fino alla pubblicazione della legge.

Pertanto, prego l'onorevole Ministro e l'onorevole Cartia di prestare il loro aiuto per risolvere questo problema.

BIANCO. Onorevoli colleghi, è evidente che il contenuto dell'articolo 5 è richiamato anche dall'articolo 6, il quale potrebbe essere applicato soltanto dalla data di entrata in vigore di questa legge, ragione per cui l'articolo 499, del Codice di procedura penale sarebbe applicabile per fatti avvenuti in precedenza.

A mio avviso, ciò è contrario ai più elementari principî giuridici e, come se questo non bastasse, noi, nell'articolo 6, ci riferiamo all'articolo 5 anche per i reati più gravi. A

me pare che si dovrebbe aver riguardo alla data di pubblicazione della legge o, perlomeno, bisognerebbe chiarire la questione indicando che la data dell'entrata in vigore della presente legge ha riferimento soltanto per i reati meno gravi.

SAMPIETRO GIOVANNI. Onorevoli colleghi, il problema presenta degli aspetti indefiniti e degli aspetti fissi. Noi non dobbiamo dimenticare che quando vi sono colture in corso, i proprietari hanno il diritto, ad esempio, di procedere ad eventuali tagli, adducendo circostanze di necessità. Inoltre, faccio presente che il valore del fondo relativo al fatto catastale non è in rapporto al fatto della maturazione dei prodotti. La gravità della questione sta tutta qui, e, appunto per questo, sarebbe opportuna una legislazione particolare per disciplinare tutta la materia. I proprietari potrebbero anche procedere ad una sistemazione di terreni, a modifiche varie, sempre per ragioni di opportunità. Si renderebbe, dunque, necessario specificare ogni singolo caso e vietare perfino qualsiasi sistemazione od altri lavori che possano modificare le condizioni dei terreni.

GERMANI, *Relatore*. L'articolo 6, onorevoli colleghi, è un articolo che ha un carattere sostanzialmente penale. Nell'articolo 5, noi abbiamo già dichiarato che i proprietari e gli enfiteuti, i cui terreni sono soggetti ad espropriazione, rispondono della conservazione dei terreni medesimi, con le relative piantagioni, costruzioni ed impianti, dalla data di entrata in vigore della presente legge sino al momento della consegna di essi all'ente espropriante.

L'articolo 6, come dianzi ho detto, ha prettamente carattere penale; esso, infatti, suona così: « Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde e deteriora le cose soggette all'espropriazione, e delle quali è responsabile ai sensi dell'articolo precedente, è punito qualora il fatto non costituisca reato più grave, con la multa fino a lire 100 mila oltre al risarcimento del danno ».

Abbiamo, quindi, prima di tutto il risarcimento del danno e, poi, la multa di lire 100 mila, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.

Il reato più grave, evidentemente, può derivare dalle norme del Codice penale od in genere delle leggi penali; la fattispecie prevista da questo articolo sussiste solo con l'entrata in vigore della presente legge, perché l'articolo 25 della Costituzione prescrive che la norma penale non può essere applicata per il passato e, di conseguenza, la disposizione in esame non può essere che applicata per il futuro. Ad ogni modo, se noi abbiamo la preoccupazione che, prima dell'applicazione di questa legge, si possano verificare ulteriori danneggiamenti ai terreni o alle piantagioni, la cosa migliore sarebbe quella di affrettare l'approvazione del provvedimento, perché, a mio avviso, le norme in esso contenute mi sembrano più che sufficienti a prevedere tutti i possibili casi che si potrebbero verificare.

SAMPIETRO GIOVANNI. La questione, a mio avviso, va chiarita. La parola « danno » è una parola che non serve a niente, perché quando l'agricoltore che deve essere espropriato taglia, ad esempio, un pioppo che non ha raggiunto il suo completo sviluppo, l'ente espropriante non può certamente applicare nei suoi confronti la legge penale, perché l'agricoltore potrebbe sempre giustificarsi di aver tagliato il pioppo per necessità. Ora, ripeto, sarebbe necessaria una legge particolare con la quale si stabilisse il principio che, chiunque riduca il potenziale produttivo del fondo che va espropriato, deve risarcire i danni che derivano dalla diminuzione del potenziale produttivo del fondo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Onorevoli colleghi, vorrei portare qualche chiarimento alla questione. Il risarcimento dei danni si riferisce evidentemente alla differenza che passa fra il valore precedente del fondo e quello che risulta dopo che vi siano stati eseguiti gli atti indicati nell'articolo 5. Il danno, in altre parole, è costituito dal diminuito valore del fondo. Si tratta, dunque, di una questione di fatto, oltreché di diritto.

L'articolo 25 della Costituzione vieta di formulare una norma penale a carattere retroattivo e, a mio parere, le disposizioni contenute nel disegno di legge rappresentano sempre una remora, e sono d'avviso che sarebbe bene che il provvedimento venisse approvato al più presto, tanto più che su di esso s'è manifestato un consenso generale. D'altra parte, noi abbiamo sempre un'arma, non solo penale ma anche civile, perché, per quanto riguarda il risarcimento dei danni, se dovessero essere effettuati, ad esempio, tagli nel periodo di applicazione della legge, diminuendo nel contempo il valore del fondo, i responsabili saranno tenuti a risponderne.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, passiamo alla votazione dell'articolo 6.

MICELI. Per dichiarazione di voto, noi accettiamo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro e del relatore in ordine all'impossibilità di introdurre una norma penale retroattiva in questa legge; tuttavia, desidereremmo che,

nel votare l'articolo, il principio da noi avanzato, e che mi sembra sia stato accolto dal Ministro e dall'onorevole relatore, possa essere, in certo qual modo, concretato in un ordine del giorno che mi permetterò di presentare e che spero il Ministro accetterà.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6:

«Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora le cose soggette alla espropriazione, e delle quali è responsabile ai sensi dell'articolo precedente, è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con la multa fino a lire centomila, oltre il risarcimento del danno».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7 nel testo approvato dal Senato:

«Al fine di sodisfare le esigenze tecniche del piano di espropriazione e per ottenere la continuità territoriale degli appezzamenti che verranno espropriati, è data facoltà agli Enti indicati nell'articolo 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, di espropriare, in deroga all'articolo 5 della legge stessa, limitate superfici boschive soggette a vincolo idrogeologico».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8:

« Nel caso di espropriazione di una quota di terreno indiviso, il piano particolareggiato di espropriazione è intestato al singolo condomino espropriando.

L'Ente espropriante può provvedere alla espropriazione dei terreni, oggetto della comunione, fino ad esaurire il valore della quota ideale spettante a detto condomino. La porzione espropriata sarà imputata alla quota del condomino colpito dalla espropriazione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9:

« I ricorsi previsti dall'articolo 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sono proposti dinanzi alla Commissione censuaria centrale nel termine di venticinque giorni dalla data del deposito dei piani di espropriazione nell'ufficio comunale.

Entro 15 giorni dalla scadenza del termine indicato nel comma precedente può essere presentato controricorso dall'Ente espropriante, anche relativamente a terreni non compresi nel ricorso ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

« L'Ente per le bonifiche albanesi (E.B.A.), istituito con la legge 14 giugno 1940, n. 1166, è soppresso.

I beni, le passività, i diritti e le obbligazioni, comunque pertinenti all'Ente per le bonifiche albanesi, sono trasferiti di diritto all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 1951, n. 66.

Il personale dipendente dall'Ente per le bonifiche albanesi è licenziato al trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Il personale predetto ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso ed altre indennità determinabili alla stregua delle norme legislative o contrattuali, a meno che non sia assunto al servizio dell'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino ».

GRIFONE. Dichiaro che il Gruppo comunista voterà contro questo articolo per le ragioni che già abbiamo avuto occasione di esporre nella seduta precedente. Noi riteniamo che la collocazione di codesta norma nel provvedimento di legge n. 1952 sia assolutamente ingiustificata, trattandosi di un provvedimento straordinario e particolare che non ha attinenza con il resto della materia.

CARTIA. A mia volta, dichiaro che mi asterrò dalla votazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo dianzi letto.

(*È approvato*).

MICELI. A questo punto, dichiaro che il mio Gruppo aveva l'intenzione di presentare un articolo aggiuntivo tendente a prorogare il termine del 30 giugno 1951 entro il quale il Governo deve emanare i decreti. Ci risulta – e credo che varie segnalazioni in proposito saranno pervenute anche alla Presidenza della Commissione e al Ministro – che parecchie altre zone si trovano nelle condizioni obiettive per essere comprese in questa legge e che, pertanto, il termine suddetto non è sufficiente per poter prendere in esame le condizioni di questi nuovi territori ed emanare i decreti relativi. Né, d'altro canto, si può fare appello alla legge generale

di riforma fondiaria la quale, evidentemente, riguarderà soltanto la situazione della cascina lombarda, essendo tutto il resto sistemato da questa legge.

Tuttavia, non presenteremo un emendamento in tal senso per evitare un ritardo nell'entrata in vigore di questa legge. Preghiamo, tuttavia, il Governo di presentare un provvedimento a parte per la proroga suddetta, riservandoci di presentare una proposta di nostra iniziativa se non saremo preceduti dal Governo stesso.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura nel testo approvato dal Senato.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

L'onorevole Gorini ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La IX Commissione permanente della Camera dei deputati, in relazione alla proposta di legge n. 1952, contenente norme integrative ed interpretative della legge 21 ottobre 1950, n. 841, concernente l'espropriazione, la bonifica, la trasformazione e l'assegnazione dei terreni ai contadini, fa voti che gli Enti di riforma, nell'applicare e disposizioni contenute nel terzo e sesto comma, dell'articolo 20 della citata 21 ottobre 1950, facciano salve le alienazioni poste in essere a sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modifiche, effettuate dopo il 28 ottobre 1950, fino all'entrata in vigore della presente legge nel caso in cui la proprietà del venditore, che gli rimane o comunque è avocabile dall'Ente, sia sufficiente a coprire la quota di esproprio accertata a suo carico sulla consistenza terriera al 15 novembre 1949 ».

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Accetto l'ordine del giorno Gorini.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Miceli ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione IX, Agricoltura e foreste della Camera dei deputati, riunita in sede legislativa per la discussione della proposta di legge n. 1952, ritiene che l'indennità di cui all'articolo 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, debba essere determinata detraendo dall'importo previsto dall'articolo citato l'ammontare di quei danni a piantagioni, costruzioni ed impianti nei casi non prescritti dagli articoli 5 e 6 della proposta in esame ed effettuati dal proprietario nel periodo di tempo compreso fra l'emanazione dei decreti di cui al secondo comma, dell'articolo 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e l'entrata in vigore della proposta di legge n. 1952 ».

GERMANI, *Relatore*. Mi dichiaro d'accordo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo accetta l'ordine del giorno Miceli.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari. (1817).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge concernente la proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari, già iniziata nella seduta del 18 aprile 1951, nella quale venne chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« I contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e affitto stipulati con coltivatori diretti, compresi quelli con clausola miglioratarie e quelli di mezzadria o colonia mista all'affitto, sono prorogati a tutta l'annata agraria 1951-52, considerata come tale anche quella che abbia inizio tra il 1° gennaio ed il 1° marzo 1952, quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale.

Le disposizioni previste dal comma precedente non si applicano nei confronti dei coltivatori diretti che si trovino nel godimento di altro fondo atto ad assorbire la capacità lavorativa della propria famiglia o che abbiano diritto ad ottenere il rilascio del loro fondo dai propri affittuari, mezzadri o compartecipanti.

Le disposizioni per l'annata agraria 1949-1950 contenute negli articoli 2 e 3 della legge

15 luglio 1950, n. 505, e quelle per l'annata agraria 1950-1951 contenute nell'articolo 1, commi 2° e 3°, e nei restanti articoli di detta legge, si applicano rispettivamente anche per l'annata agraria 1950-1951 e per l'annata agraria 1951-1952, sostituita, per la decorrenza dei termini, la data di entrata in vigore della presente legge alla data prevista dall'articolo 4 ».

MICELI. In sede di discussione generale, noi abbiamo sostenuto che, per la celerità del procedimento, sarebbe stato consigliabile approvare la proroga come era lo scorso anno. Da questo principio non ci discostiamo notevolmente. Riteniamo che, in ottemperanza ad esso, bisognerebbe prima di tutto sopprimere il secondo comma dell'articolo 1. Tale comma introduce una nuova limitazione al diritto di proroga. Ciò è forse in parte giustificabile, sebbene occorrerebbe precisarlo maggiormente, specie dove si dice « o che abbiano diritto ad ottenere il rilascio del loro fondo ». In questo caso, se i coltivatori hanno un piccolo fondo di poche decine di metri quadrati, il semplice fatto che lo possano ottenere, fa sì che debba abbandonare l'altro fondo.

Ed, inoltre, fra la possibilità di ottenere la disponibilità, ed averla già ottenuta, vi è una grande differenza; perché, secondo la legge, la disponibilità potrebbe essere ottenuta, ma la procedura può essere tale che, abbandonando il fondo, dovrà passare del tempo prima di avere la disponibilità di un altro.

Per questi motivi, dato che noi vogliamo che il provvedimento sia approvato al più presto, riteniamo che il comma debba essere soppresso.

Dove, inoltre, noi soffermiamo maggiormente la nostra attenzione è sul terzo comma, riguardante la mancata estensione della proroga dei contratti ai terreni incolti, o mal coltivati, concessi alle cooperative.

Abbiamo ascoltato le osservazioni degli onorevoli Gui e Pugliese. Da queste giustificazioni emerge che, se manteniamo le disposizioni vigenti, sarebbe ostacolata l'applicazione delle leggi di riforma fondiaria nei varî comprensori, perché si avrebbe un contrasto di interessi tra l'ente che deve espropriare il terreno ed il contadino che si trova in possesso precario dello stesso, e che si oppone all'espropriazione.

È stata fatta dall'onorevole Pugliese una altra osservazione: vi è la possibilità di escludere dai lavori di bonifica e di trasformazione agraria questi terreni che sono concessi alle cooperative?

Noi riteniamo che, né il principio generale, né l'eccezione specifica, possano giustificare tale disposizione. Innanzitutto, se venisse applicato questo terzo comma, si negherebbe la proroga a tutte le cooperative che hanno terre incolte o mal coltivate. Io ho l'elenco delle terre incolte o mal coltivate, da cui si evince che, in effettivo possesso delle cooperative, erano, nel 1950, 195 mila ettari. La maggior parte (il 90 per cento) delle cooperative sono su questi terreni in virtù di proroghe. Ora, se affermiamo che nessuna cooperativa ha più diritto a proroga, gran parte di esse verrebbero estromesse, senza che questo sia giustificato dall'appartenenza del terreno ad un comprensorio di riforma. Per esempio, Avellino non appartiene a nessun comprensorio di riforma. Vi sono altre zone nelle quali la legge ha già operato: per esempio la Sila. In questo territorio, le cooperative avevano in possesso 30 mila ettari di terra. Dopo l'applicazione della legge sulla Sila, resteranno in mano alle cooperative del comprensorio silano-crotonese 7600 ettari di terra. Se applicassimo questa disposizione, verrebbero tolti alle cooperative questi 7600 ettari che non fanno parte di alcuna espropriazione. Come potremmo giustificare tutto questo? Sarebbe un danno anche per i territori che ricadono nel campo di applicazione della riforma, in quanto tutti sappiamo che, per condizioni obiettive, le terre soggette ad espropriazione sono insufficienti ai bisogni dei contadini. Ora, se accanto alle terre che espropriamo, possiamo, sia pure in forma precaria, lasciare ai contadini alcuni ettari di terreno, ciò agevolerà la riforma, perché renderà meno pressante la ressa dei contadini senza terra di fronte alle terre che verranno espropriate.

Quindi, non vedo come l'estensione della proroga ai terreni delle cooperative possa ostacolare la riforma.

Circa l'obiezione sollevata dall'onorevole Gui, secondo la quale l'articolo 3 della legge approvata l'anno scorso non sarebbe sufficiente per un automatico passaggio dei terreni espropriati dalle cooperative agli enti di riforma, è bene precisare che l'articolo in parola non esclude nessuna delle applicazioni della legge. In essa è detto: « su richiesta degli enti di riforma », quindi, praticamente, si vede una procedura defatigatoria. Questa espressione: « su richiesta » è un motivo essenziale di sussistenza della legge, perché in molti comprensori si fanno i decreti di esproprio, però le terre che vengono espropriate non vengono immediatamente date ai con-

tadini, ed allora questa espressione «su richiesta» ha lo scopo di far coincidere il divieto di proroga con la concessione delle terre ai contadini, cioè ha una giustificazione sociale.

L'espressione «su richiesta» salvaguarda la posizione del contadino: quando l'ente di riforma ritiene che sia matura la necessità di disporre delle terre per darle ai contadini, allora avanza la sua richiesta. E noi sappiamo che questo articolo ha operato in modo egregio. L'altro giorno, il ministro Segni si è recato a Melissa per distribuire terre ai contadini: ebbene, quelle terre, per ben due terzi, appartenevano a cooperative, su cui esse erano in virtù di proroghe. Ora, senza che l'ente Sila ne avesse fatto richiesta, non vi è stato un solo cittadino di Melissa che si sia opposto perché l'ente prendesse quelle terre.

PUGLIESE. Il trapasso delle terre non potrà avvenire se vi è la proroga della concessione, ma potrà avvenire solo se la concessione viene a scadere.

MICELI. L'onorevole Pugliese fa una questione di tempo. Se non ha diritto alla proroga, il terreno è disponibile. La stessa osservazione è fatta anche dall'ente che deve operare la riforma, e siccome l'ente ha la facoltà, non subordinata al tempo, di richiedere in qualsiasi momento che le cooperative non fruiscano della proroga, se l'ente lo riterrà, esso ha la possibilità di far negare la proroga.

In altre parole, l'ente di riforma che opera in un determinato comprensorio in cui la terra deve passare ai contadini, ha un suo piano di distribuzione. Siccome l'ente, in un momento qualsiasi, può richiedere il diniego di proroga, opera in questo senso. In questo caso, l'ente richiederà che quella tale cooperativa – e non tutte le cooperative – non abbia la proroga. Ecco che la cooperativa cessa di avere la disponibilità di quella terra che passa all'ente.

In pratica, non abbiamo mai visto le cooperative barricarsi sui propri terreni. Quando sono state assegnate le terre ai singoli quotisti, non vi sono state opposizioni, e l'ente ha la possibilità in un qualsiasi momento di richiedere che la cooperativa non fruisca più della proroga. Per questi motivi, riteniamo che debba essere soppresso l'ultimo comma dell'articolo 1, il quale danneggerebbe di molto le cooperative, aggravando la posizione dei contadini. Se, poi, si volesse precisare il contenuto del comma terzo, noi non avremmo nessuna difficoltà. Riaffermiamo che a disporre delle terre deve essere l'ente; poiché ha una facoltà illimitata di richiamare il diniego di proroga, se ne può servire quando vuole.

GUI. Credo che si possa trovare una via di intesa, tenendo presente che, praticamente, non interessa negare la proroga per la concessione di terre situate in territori diversi da quelli sottoposti ad espropriazione. Dove le questioni possono nascere è sempre nei territori che sono attualmente occupati da queste concessioni e che sono contemporaneamente sottoposti ad espropriazione. Credo che si potrebbe, intanto, delimitare il diniego di proroga eventuale a questi territori; ed allora, nell'articolo 1, inserire che la proroga vale per i contratti di affitto, mezzadria, colonia parziaria, ecc. nonché per la concessione di terre incolte.

Per la seconda questione, della sovrapposizione delle concessioni con le espropriazioni, ritengo che si possa sostanzialmente riprodurre la formula dell'anno scorso, ulteriormente precisata. Credo che, precisando l'indicazione della legge della Sila e dei decreti presidenziali in applicazione della legge stralcio, e riproducendo questa richiesta da da parte degli enti della riforma si possa trovare una via d'intesa, anche se la procedura diventa un po' più lunga di quella del semplice diniego di proroga. Perciò, mi riservo di presentare questo articolo 2-*bis* e propongo di integrare come sopra l'articolo 1.

PUGLIESE. Rimane sempre la questione delle opere di trasformazione, perché, per l'articolo 8 della legge 25 giugno 1949, modificato dalla legge 29 ottobre 1941, per le terre concesse dalla Commissione delle terre incolte, la proroga non è ammessa soltanto nei casi di deperimento totale o di infrazione grave alle norme contrattuali. Dimodoché, se io, proprietario di un fondo concesso, intendo eseguire opere di trasformazione non posso farlo perché vige la proroga. Sono accaduti una quantità di casi in cui i concessionari hanno preparato piani di trasformazione: il concessionario è facoltizzato ad eseguire i piani di trasformazione, mentre al proprietario viene inibita ogni possibilità al riguardo, il che è assurdo.

BURATO. Innanzi tutto sono d'opinione che sarebbe necessario sopprimere il secondo comma, dell'articolo 1, che dà luogo ad interpretazioni che possono portare a gravi conseguenze. Con la prima parte di questo comma, noi veniamo a precisare che è considerato coltivatore diretto agli effetti della presente proroga soltanto colui che abbia l'assorbimento completo della manodopera di famiglia. Qualunque eccedenza lo farebbe considerare non

più coltivatore diretto ed egli perderebbe quei benefici che noi abbiamo precedentemente previsto, considerando coltivatore diretto anche colui che abbia una manodopera di famiglia che superi almeno un terzo dell'imponibile normale. Questo potrà condurre a gravissime controversie, anche perché la interpretazione che poi si presenterà dinanzi alle sezioni specializzate, di colui che si trova ancora nel godimento di un fondo, può riferirsi anche allo stesso fondo in cui il fittavolo che abbia manodopera che ecceda quella della famiglia, può essere costretto ad una parte che si limiti al totale assorbimento della famiglia. Donde la gravissima preoccupazione, a meno che non si intenda precisare che, quei coltivatori diretti di cui si fa cenno, non siano riconosciuti come proprietari di qualche fondo nel quale troverebbe assorbimento tutta la manodopera – la quale in questo caso ha un significato molto diverso – e viene precisato che chi ha una proprietà capace di assorbire la sua manodopera non possa avere la proroga per un altro fondo. Ma se è questo, è bene precisare che si tratta di coltivatore diretto proprietario che abbia la disponibilità di quel fondo.

La subordinata sarebbe: la precisazione che il coltivatore diretto di cui si parla si intenda quando sia proprietario ed abbia la disponibilità di un altro fondo in cui trovi sistemazione tutta la manodopera di famiglia.

La seconda parte, invece, è molto più preoccupante perché dice: « che abbiano diritto ad ottenere il rilascio del loro fondo dai propri affittuari, mezzadri, o compartecipanti ». Qui, si tratterebbe del coltivatore diretto che è diventato proprietario di una terra in cui vi siano affittuari o mezzadri. In questo caso, qualora avesse il diritto ad avere il fondo, non potrebbe applicarsi la concessione della proroga in quel fondo in cui si trova.

Ancora per l'articolo 1 c'è una precisazione. Io intendevo richiamare in vigore le norme che abbiamo approvato lo scorso anno, relativamente alla data di acquisto del terreno al fine di averne la disponibilità. Naturalmente qui, bisogna spostare la data: l'anno scorso abbiamo previsto che dovesse essere stato acquistato entro il 31 dicembre 1948; questo anno dovremmo dire: entro il 31 dicembre 1949.

MARABINI. Io propongo che l'articolo 1 sia così emendato al primo comma: « I contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione ed affitto, stipulati con coltivatori diretti singoli ed associati, compresi quelli ecc. ». Ciò per rendere più chiara la legge, perché, essendovi cooperative che hanno in affitto le terre o a mezzadria, non vorrei che, senza la parola « associati », si desse modo ai proprietari di sfrattare questi contadini.

CREMASCHI OLINDO. Mi soffermerò brevemente sul secondo comma dell'articolo 1, ove si dice che queste disposizioni non si applicano ai contadini piccoli proprietari, che hanno diritto di accedere al podere, purchè abbiano sufficiente capacità lavorativa. Si sa che, quando la capacità lavorativa di una famiglia non è adeguata all'estensione del fondo, si verifica l'abbinamento delle parentele. Allora la Commissione specializzata non è assolutamente in grado di fare queste distinzioni, ragione per cui si verranno a verificare particolari situazioni, specie nei riguardi dell'istituto delle disdette.

In questo modo, onorevoli colleghi, noi mettiamo la Commissione specializzata nella impossibilità di funzionare, impedendole di porre in atto le norme che riguardano le disdette. A Modena e a Piacenza, vi sono stati casi in cui la legge non si è potuta applicare, e ritengo che tutti i colleghi convengano con me su queste mie osservazioni.

Di fronte a queste difficoltà, concordo con l'onorevole relatore sulla soppressione del secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge. Noi abbiamo sottoposto alla Commissione altra materia da regolare, ma la Commissione stessa non potrà, né saprà risolvere i singoli casi che si potranno presentare.

A mio avviso, coltivatori diretti sono anche i figli dei contadini che possono tuttavia non aver mai lavorato la terra. Ripeto: a mio parere, sarebbe assai opportuno sopprimere il secondo comma dell'articolo 1.

FINA. Il collega Burato ha prospettato il caso del coltivatore diretto che abbia un solo fondo e che si trovi costretto ad assorbire la capacità lavorativa dell'intera famiglia. A mio avviso, la limitazione dell'assorbimento di mano d'opera familiare fissata al 33 per cento mi sembra troppo irrisoria: io la aumenterei al 50 per cento, dato che potrebbero verificarsi dei casi nei quali il coltivatore diretto che ha abbondante mano d'opera in famiglia, beneficiando di altri fondi, precluda ad altri la possibilità di lavorare.

GATTO. Anzitutto, dichiaro di esser concorde alla soppressione della seconda parte del secondo comma dell'articolo 1, che, a mio avviso, dà luogo a una grande quantità di inconvenienti. Ritengo, invece, che il primo comma vada chiarito. È evidente che esso è fondato sulla preoccupazione di evitare,

nelle zone molto popolate, di togliere il fondo a chi lo coltiva, sia che lo abbia in proprietà sia che lo abbia in godimento. Ora, il concetto per il quale chi ha in godimento un fondo atto ad assorbire tutta la mano d'opera familiare, non possa escomiare un'altra famiglia da altro fondo, mi sembra esatto.

Il problema sorge, quando si arriva al caso limite, e, cioè, quando vi sia un membro della famiglia, che come unità lavorativa ecceda la capacità lavorativa della famiglia.

Il concetto, a mio avviso, non può essere ristretto, e aggiungo che la qualifica normale che è stata data alla figura del coltivatore diretto non può essere assolutamente toccata, perché rappresenta conquiste sulle quali non si può più tornare.

Per quanto riguarda l'altra parte dell'articolo 1, ritengo che si debba spostare, non solo la data del 31 dicembre 1948 al 31 dicembre 1949, ma si debba anche mettere in relazione l'ultima parte dell'articolo con il principio nuovo che è stato introdotto nel primo comma.

GRIFONE. Onorevoli colleghi, non è per non dare importanza ai varî emendamenti che sono stati presentati, ma io vorrei proporre, tanto più che sulla sostanza del disegno di legge vi è unanimità di consensi, che il provvedimento fosse articolato in un solo articolo o, al massimo, in due. In definitiva, si dovrebbe dire che, fino all'entrata in vigore della legge sui contratti agrari, sono prorogate le norme della legge 15 luglio 1950, n. 505, mentre l'articolo 6 della legge, al quale faceva riferimento l'onorevole Gui, dovrebbe essere modificato nel senso da lui suggerito. Le osservazioni dell'onorevole Gatto e degli altri colleghi, qualora dovessero essere esaminate più a fondo ci porterebbero ad una lunga discussione, mentre occorre far presto ad emanare questa legge. Tutti i problemi che sono stati posti in questa sede potranno essere riesaminati a fondo in sede di riforma, e ripeto, noi oggi potremmo limitarci a dire che si sono prorogate le norme in vigore. Pregherei, pertanto, l'onorevole Presidente di voler sottoporre all'approvazione dei colleghi questa mia proposta.

MICELI. Non ho nulla da aggiungere alle osservazioni fatte dal mio collega onorevole Grifone; solo insisto nella proposta di prorogare le norme che sono oggi in vigore, mettendoci d'accordo sulla formula da dare a questa proroga.

PRESIDENTE. Di fronte agli emendamenti che sono stati svolti e che riguardano particolari punti di applicazione della legge, gli onorevoli Grifone e Miceli propongono di prorogare puramente e semplicemente le disposizioni riguardanti la materia oggi in vigore.

Se non erro, rispetto alla legge dell'anno passato, la divergenza maggiore presentata questo nuovo disegno di legge è quella della esclusione della proroga per la concessione di terre incolte.

Inoltre, è stato presentato dall'onorevole Burato un emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 1. In linea subordinata, lo stesso onorevole Burato propone un emendamento aggiuntivo all'articolo 1 del seguente tenore:

« La disposizione del secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, si applica per le annate agrarie 1949-50 e 1950-51 ».

L'onorevole Burato ha presentato anche il seguente articolo 1-*bis*:

« L'esecuzione delle disdette nei casi in cui è negata la proroga, a termine delle vigenti leggi, non può aver luogo, anche se convalidata dal magistrato competente, prima della fine dell'annata in corso ».

Infine l'onorevole Fina ha presentato, a sua volta, il seguente articolo 1-*bis*:

« I gettoni di presenza di cui all'articolo 13 della legge 4 agosto 1949, n. 1094, e all'articolo 15 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, vengono stabiliti nella misura fissata nell'articolo 1 della legge 4 novembre 1950, n. 888 ».

Questi gli emendamenti proposti di cui la Commissione prende atto. A questo punto, sarei d'avviso di rinviare il seguito della discussione ad una prossima seduta per dare modo al relatore e a tutti i Commissari di esaminarli e di giudicare sull'opportunità di accettarli o meno. Sarei del parere che, per quanto possibile, si debba prorogare la legge vigente puramente e semplicemente. Pertanto, rinviamo ad altra seduta l'esame di questa questione, come delle altre.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto della seguente proposta di legge:

Senatore SALOMONE: « Norme interpretative e integrative della legge 21 ottobre 1950, n. 841, concernente l'espropriazione, la bonifica, la trasformazione e l'assegnazione dei terreni ai contadini ». (1952).

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli . . .	35
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bellucci, Bianco, Bonomi, Burato, Calcagno, Cartia, Cavazzini, Chiarini, Cimenti, Corbi, Cremaschi Olindo, Ferraris, Fina, Fora, Franzo, Gatto, Germani, Giuntoli Grazia, Gorini, Grammatico, Grifone, Gui, Helfer, Marabini, Marenghi, Matteotti Carlo, Miceli, Pugliese, Sampietro Giovanni, Sodano, Stagno d'Alcontres, Stella, Tommasi, Tonengo, Volgger, Zaccagnini.

La seduta termina alle 12,15.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI